

60

Pignoramento negativo

(artt. 492 e 513 ss. c.p.c.)

In caso di mancanza di beni utilmente pignorabili:

TRIBUNALE DI

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI**VERBALE DI PIGNORAMENTO NEGATIVO
PER MANCANZA DI BENI**

L'anno il giorno del mese di in via
n., a seguito della richiesta di, rappresentato e difeso dal-
l'avv., creditore verso il sig., residente nel suindicato
comune, in forza dell'allegato titolo esecutivo e precetto di pagamento notifi-
cato il io sottoscritto ufficiale giudiziario in servizio presso il suindicato
ufficio mi sono qui trasferito, dove ho avuto la presenza di esso debitore (1)
sig. nato a il e residente a in
via n. c.f.

Nonostante le ricerche effettuate ai sensi di legge, non ho rinvenuto beni mo-
bili di proprietà del debitore da poter utilmente sottoporre a pignoramento.
Ho, pertanto, invitato il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili,
i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo
che, nel caso ometta di rispondere nel termine di 15 giorni o effettui una falsa
dichiarazione, incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 388, comma 6, c.p.

Al suddetto invito il debitore risponde quanto segue:

- riservo di rendere la prevista dichiarazione nel termine di 15 giorni con-
sentito dalla legge;
- intendo rendere la prevista dichiarazione immediatamente.

Della dichiarazione del debitore ho redatto l'allegato processo verbale che lo
stesso ha sottoscritto/si è rifiutato di sottoscrivere.

Di tanto ho redatto il presente verbale di pignoramento negativo.

L.c.s. alle ore

Il debitore

L'ufficiale giudiziario

.....

.....

In caso di domicilio chiuso:

TRIBUNALE DI

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI

**VERBALE DI PIGNORAMENTO NEGATIVO
PER DOMICILIO CHIUSO**

L'anno il giorno del mese di in via
n., a seguito della richiesta di, rappresentato e difeso dal-
l'avv. creditore verso il sig., residente nel suindicato
comune, in forza dell'allegato titolo esecutivo e precetto di pagamento notifi-
cato il io sottoscritto ufficiale giudiziario in servizio presso il suin-
dicato ufficio mi sono qui trasferito, dove ho rinvenuto:

- chiuso il domicilio del debitore
- chiusa la sede della ditta debitrice

In assenza del debitore e di altre persone come per legge, non disponendo di
personale e mezzi per ulteriori attività, ho redatto il presente verbale.

Il debitore, da informazioni assunte in loco, risulta trasferito/emigrato altrove/
sconosciuto o mai residente o domiciliato all'indirizzo sopra indicato/aver
qui cessato ogni attività/fallito con sentenza del tribunale di

Di tanto ho redatto il presente verbale di pignoramento negativo.

L.c.s. alle ore

Il debitore

L'ufficiale giudiziario

.....

.....

(1) Se il **debitore è assente**, si potrà redigere un verbale dal seguente tenore:

«... mi sono qui trasferito, dove ho avuto la presenza del sig. nella qualità di
Nonostante le ricerche effettuate ai sensi di legge, non ho rinvenuto beni mobili di proprietà del
debitore da poter utilmente sottoporre a pignoramento. Ho pertanto invitato il debitore assente
a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei
terzi debitori, avvertendolo che, nel caso ometta di rispondere nel termine di 15 (quindici)
giorni o effettui una falsa dichiarazione, incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 388, comma
6, c.p. Tanto, mediante consegna dell'atto di invito a mani della suddetta persona qui rinvenuta.
Di tanto ho redatto il presente verbale di pignoramento negativo ...».

61

Richiesta di partecipazione del creditore al pignoramento
 (art. 165 disp. att. c.p.c.) (1)

TRIBUNALE DI
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI

 Al dirigente Unep
 Sede

Oggetto: partecipazione del creditore al pignoramento

Il sottoscritto creditore procedente elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di notificato in data, poiché in forza degli allegati atti ha richiesto la esecuzione di un pignoramento nei confronti del debitore sig. in atti meglio generalizzato, dichiara che, ai sensi dell'art. 165 disp. att. c.p.c., intende partecipare alle richieste operazioni personalmente/personalmente con l'assistenza di difensore e di esperto (o di uno di essi)/a mezzo di difensore e di esperto (o di uno di essi).

A tal fine indica il n. di fax e l'indirizzo di posta elettronica ai quale comunicare la data e l'ora dell'accesso.

....., li

(Firma)

.....

(1) All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. In tal caso, l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

62

Aviso al debitore assente

(artt. 492 e 518 c.p.c.)

TRIBUNALE DI

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI

Cron.

Parti:

Al sig.

AVVISO AL DEBITORE ASSENTE

Io sottoscritto ufficiale giudiziario in servizio presso il suintestato ufficio:

- ho fatto ingiunzione al debitore assente di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre, alla garanzia del credito esattamente indicato e per cui si procede, i beni che si assoggettano a espropriazione col presente verbale e i frutti di essi;
- ho rivolto invito al debitore assente a effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (1);
- ho avvertito il debitore assente che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Tanto, facendo l'ingiunzione alla persona qui rinvenuta sig. e consegna, a mani della stessa, dell'avviso contenente l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui all'art. 492 c.p.c. per il debitore assente.

....., lì

L'ufficiale giudiziario

.....

(1) L'invito al debitore a effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, qualora il debitore sia assente al momento dell'esecuzione viene attuato mediante consegna alle persone trovate sul posto, di avviso predisposto dall'ufficio contenente, oltre l'ingiunzione ex art. 518 c.p.c., anche tutti gli elementi prescritti dall'art. 492 c.p.c. così come novellato dalla riforma. Qualora si proceda mediante apertura forzata o, comunque, nessuno sia presente sul luogo dell'esecuzione, l'avviso viene affisso in busta chiusa in un luogo di pertinenza del debitore.

63

Invito al debitore assente

(art. 492, comma 4, c.p.c.) (1)

TRIBUNALE DI

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI

Cron.

Parti:

Al sig.

INVITO AL DEBITORE ASSENTE

Io sottoscritto ufficiale giudiziario in servizio presso il suintestato ufficio, poiché i beni assoggettati a pignoramento con il presente verbale appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente (*oppure*: per i beni assoggettati a pignoramento con il presente verbale... appare manifesta la lunga durata della liquidazione), ho invitato il debitore assente a presentarsi presso quest'ufficio dalle ore alle ore di tutti i giorni feriali, per indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che, nel caso ometta di rispondere nel termine di 15 (quindici) giorni o effettui una falsa dichiarazione, incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 388, comma 6, c.p. (2).

Ho consegnato copia del presente invito a mani della persona qui rinvenuta sig.

....., lì

L'ufficiale giudiziario

.....

(1) Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, oppure per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione (art. 492, comma 4, c.p.c.). Di tale attività viene redatto processo verbale.

L'art. 388 c.p. sanziona il debitore o l'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i creditori pignorabili, ometta di rispondere nel termine di quindici giorni o effettui una falsa dichiarazione.

L'invito previsto dall'art. 492, comma 4, c.p.c. è ipotizzabile, secondo alcuni, soltanto nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, poiché solo in questa è prevista la redazione di

un verbale da parte dell'ufficiale giudiziario nel quale egli possa raccogliere la dichiarazione del debitore, e soltanto in questo tipo di pignoramento l'ufficiale giudiziario prende contatto direttamente con i beni da pignorare ed effettua una stima, sia pure approssimativa, potendo perciò valutare l'eventuale insufficienza del compendio pignorato o le difficoltà della sua liquidazione.

Al contrario, nel pignoramento presso terzi la valutazione dei beni pignorati può essere effettuata soltanto dopo la dichiarazione del terzo, mentre nel pignoramento immobiliare la stima è affidata all'esperto nominato dal giudice.

Se il debitore indica altri beni mobili utilmente pignorabili, questi si considerano pignorati fin dal momento della dichiarazione, anche agli effetti dell'art. 388, comma 3, c.p. In sostanza, il pignoramento si perfeziona con la dichiarazione del debitore: si parla, a questo proposito, di «pignoramento sulla parola», poiché il pignoramento si perfeziona senza la materiale apprensione del bene: soltanto in un secondo tempo l'ufficiale giudiziario provvederà ad accedere al luogo in cui le cose si trovano per gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c.

Invece, se il debitore indica cose mobili in possesso di terzi, il pignoramento si perfeziona, nei confronti del debitore esecutato, fin dal momento della dichiarazione, e il creditore dovrà poi compiere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 543 ss. c.p.c. Se sono indicati beni immobili, il creditore dovrà procedere ai sensi degli artt. 555 ss. c.p.c.

(2) Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione. La pena si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione (art. 388, comma 5 e 6, c.p.).

64

Dichiarazione del debitore di avere altri beni pignorabili (1)
 (art. 492, comma 4, c.p.c.)

TRIBUNALE DI

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI
VERBALE DI DICHIARAZIONE DEL DEBITORE (2)

 L'anno il giorno del mese di alle ore in via
 n. presso questo ufficio

PREMESSO

- che sulla richiesta di, residente in, rappresentato e difeso dall'avv. con studio in, creditore nei confronti del sig. domiciliato in via n. in base a, essendo rimasto infruttuoso il precetto notificato il con cui si intimava al debitore di pagare, entro 10 giorni / subito dopo la notifica, la somma di euro, oltre le successive spese, con avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata, quest'ufficio, in difetto di immediato pagamento, ha proceduto a esecuzione mobiliare in suo pregiudizio;
- che i beni assoggettati a esecuzione forzata risultanti dal relativo verbale appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione;
- che il debitore è stato invitato a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, con l'avvertimento che, nel caso ometta di rispondere nel termine di 15 (quindici) giorni o effettui una falsa dichiarazione, incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 388, comma 6, c.p.;

tutto ciò premesso, il debitore intende rendere la prevista dichiarazione e, pertanto, dichiara:

- di **non possedere ulteriori beni utilmente pignorabili**;
- di **possedere gli ulteriori seguenti beni**:
-
-

Della dichiarazione del debitore ho redatto il presente processo verbale che lo stesso ha sottoscritto / si è rifiutato di sottoscrivere.

Di tanto ho redatto il presente verbale l.c.s. alle ore

Il debitore

.....

L'ufficiale giudiziario

.....

(1) La **circolare del 14-3-2007 del Ministero della giustizia** ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla riforma del processo esecutivo realizzata dalla L. 52/2006 e ai suoi **riflessi sull'attività dell'ufficiale giudiziario**.

L'art. 492 c.p.c., riguardante la forma del pignoramento mobiliare, afferma che l'esecuzione mobiliare inizia con il pignoramento, il quale consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Con la novella, al pignoramento-espropriazione, quale materiale intromissione nel patrimonio dell'esecutato, si connette la dichiarazione del debitore circa l'eventuale titolarità di altri beni mobili e immobili e di crediti presso terzi, nei caso in cui il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del debitore, risulti insufficiente a garantire il credito vantato dalla parte procedente.

Verificatasi quest'ultima ipotesi, ne consegue che **il pignoramento mobiliare si concretizza, oltre che nell'identificazione dei beni da assoggettare a espropriazione, mediante attività di ricerca e di scelta da parte dell'ufficiale giudiziario, anche nella dichiarazione del debitore (da lui sottoscritta) che indichi altri beni di sua proprietà**, unitamente all'ingiunzione prevista dall'art. 492, comma 1, c.p.c.

In merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni mobili, immobili o crediti presso terzi, resa dal debitore dietro invito dell'ufficiale giudiziario, va precisato che la stessa può essere rilasciata anche presso l'ufficio Unep che ha proceduto esecutivamente nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui l'esecutato non intenda renderla all'atto dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto nel suo domicilio.

Questa lettura è coerente con la novità introdotta all'art. 388 c.p., circoscritta agli effetti penali della falsa o omessa dichiarazione del debitore, ipotesi penalmente sanzionate, con la conseguenza che solo al debitore è accordata la possibilità di rispondere nel termine di quindici storni dall'invito dell'ufficiale giudiziario a rendere la dichiarazione di cui trattasi.

La dichiarazione resa dal debitore all'ufficiale giudiziario, presso l'ufficio Unep, va annotata sul registro cronologico Mod. C e comporta la maturazione, da parte del predetto ufficio Unep, del diritto di esecuzione, che va a gravare come ulteriore onere sul creditore procedente.

A seguito di dichiarazione positiva del debitore resa dopo la chiusura dell'originario verbale di pignoramento, qualora siano indicati beni che si trovano nel circondario di competenza dell'ufficio Unep che sta procedendo, l'ufficiale giudiziario accede nel luogo indicato dal debitore, redigendo altro apposito verbale per far fronte agli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c.

Alla chiusura di ogni singolo verbale facente parte dell'articolata fattispecie appena descritta, l'ufficiale giudiziario è tenuto ad effettuare il deposito di ciascun verbale in cancelleria, entro le ventiquattro ore dal compimento dell'attività esecutiva, con la conseguenza che tutti i verbali che si sono originati dalla procedura esecutiva faranno parte di un unico fascicolo dell'esecuzione, dietro indicazione degli estremi della procedura esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario che provvede al deposito dei verbali successivi al primo, vale a dire quello originario con il quale è stato aperto il relativo fascicolo dell'esecuzione.

Qualora i beni mobili e i crediti indicati nella dichiarazione del debitore si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente e a sue spese, trasmette la dichiarazione, a mezzo posta con raccomandata a.r., all'ufficio Unep territorialmente competente, che provvedere ad incaricare un ufficiale giudiziario a recarsi nel luogo indicato dal debitore per gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c.

La dichiarazione pervenuta nell'ufficio Unep territorialmente competente va annotata sul registro mod. E, indicando come richiedente la parte istante della procedura esecutiva.

Il verbale redatto dall'ufficio Unep, ove è pervenuta la dichiarazione di cui sopra, deve essere depositato nella relativa cancelleria esecuzioni mobiliari, presso la quale verrà aperto un nuovo fascicolo dell'esecuzione. Sarà cura della parte istante far pervenire, a norma di legge, i titoli, gli atti e i documenti necessari nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, interessata per ultima in ordine di tempo dalla formazione del relativo fascicolo di esecuzione.

(2) Qualora il debitore dichiari l'esistenza di altri beni in luoghi a lui appartenenti nel circondario del tribunale, le operazioni di pignoramento saranno completate dagli ufficiali giudiziari dell'Unep di quel tribunale. Qualora invece i beni si trovino nel **circondario di altro tribunale**, l'Unep trasmetterà copia conforme del verbale contenente la dichiarazione del debitore all'Unep competente per territorio. Quest'ultimo, previa richiesta della parte istante, completerà le operazioni di pignoramento.